



COMUNE DI SANGINETTO

PROVINCIA DI COSENZA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| N. 6 REG. DEL. DATA 29.05.2023 | APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

L'ANNO DUEMILAVENTITRE, IL GIORNO 29 DEL MESE DI MAGGIO ALLE ORE 11:55 NELLA SALA DELLE ADUNANZE DEL COMUNE DI SANGINETTO, SITA NELL'EDIFICIO DELL'EX SCUOLA MEDIA DI SANGINETTO CENTRO - TERZO PIANO.

ALLA PRIMA CONVOCAZIONE IN SESSIONE ORDINARIA - PROT. N. 2516/2023, CHE È STATA PARTECIPATA AI SIGNORI CONSIGLIERI A NORMA DI LEGGE.

ALL'APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI:

| | | | |
|---|------------|----------|-------------|
| 1 | MICHELE | GUARDIA | SINDACO |
| 2 | MARIA ROSA | MIDAGLIA | CONSIGLIERE |
| 3 | FRANCESCO | CATALDO | CONSIGLIERE |
| 4 | MARCO | CORRADO | CONSIGLIERE |
| 5 | TERESA | GENNARI | CONSIGLIERE |
| 6 | MICHELE | PALERMO | CONSIGLIERE |
| 7 | ROSALBA | PALERMO | CONSIGLIERE |
| 8 | ARMANDO | GROSSO | CONSIGLIERE |

RISULTANO ASSENTI I SIGG.

| | | | |
|---|-------------------|-----------|--------------------|
| 1 | ILIO | GROSSO | CONSIGLIERE |
| 2 | FRANCESCO CARMELO | TERRANOVA | CONSIGLIERE (A.G.) |
| 3 | GIUSEPPE | CETRARO | CONSIGLIERE |

ASSEGNATI N. 10 + 1

IN CARICA N. 10 + 1

PRESENTI N. 8

ASSENTI N. 3

LA SEDUTA È PUBBLICA

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Lorenzo Gagliardi.

Il Sindaco introduce la proposta;

Interviene la dott.ssa Romina De Luca - Responsabile del Settore finanziario
- che illustra nel dettaglio la proposta;

Il Consigliere Corrado chiede se è possibile aumentare la flessibilità nei pagamenti delle imposte, soprattutto dinnanzi agli utenti più in difficoltà;

La dott.ssa De Luca illustra, in risposta, i principi contabili in merito al momento dell'accertamento delle imposte e delle tasse, restando ferme le disposizioni comunali sulla rateizzazione.

Il Consigliere Cataldo fa presente che la normativa sulla flessibilità e rateizzazione delle imposte è da ritenersi razionale soprattutto rispetto alle famiglie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023" che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante sostanziale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI lo Statuto comunale e il Regolamento del Consiglio comunale;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

- Presenti n.8
- Voti Favorevoli n. 06
- Astenuti n. 02 (Palermo Rosalba, Cataldo Francesco)
- Voti contrari n.00

D E L I B E R A

DI APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023", che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante sostanziale;

SUCCESSIVAMENTE, sulla proposta del Sindaco Presidente avv. Michele Guardia, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. n. 267/00

- Presenti N.8
- Voti Favorevoli N. 08
- Voti contrari N. 00
- Astenuti N.00

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/00.



COMUNE DI SANGINETTO

PROVINCIA di COSENZA
Tel 0982/970709 – fax 0982/970810

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2023.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo periodo regolatorio);
- la deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021 e s.m.i avente ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025" ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025;
- con deliberazione ARERA del 04/11/2021 n. 2/DRIF/2021 sono stati approvati gli schemi - tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'ARERA;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con la delibera di Giunta n. 14 del 31/03/2022 è stato individuato lo schema regolatorio e determinati gli obblighi di qualità del S.I.R (servizio integrato di gestione rifiuti) ai sensi della delibera ARERA n. 15/2022/R/rif;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Sangineto era presente fino al 2022 ma non operante l'Ente di Governo dell'ambito ATO CS, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

Che con legge regionale n. 10 del 20 aprile 2022 è stata istituita l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICAL) individuata quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, che dall'01/01/2023 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle precedenti comunità d'ambito;

Che ad oggi l'ARRICAL con decreto n. 58/2022 del Commissario è subentrata al precedente ATO CS per i rapporti in essere relativamente ai servizi di trattamento e conferimento in discarica ed impianto agli stessi prezzi, patti e condizioni del 2022;

Rilevato che il D.Lgs n. 116/2020 e s.m.i, ha riformato la definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 sopprimendo la categoria dei rifiuti assimilati e dettato nuove regole per i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche;

Rilevato che il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2022 - 2025 è stato validato/approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022;

Che la deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021 e s.m.i avente ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), per il secondo periodo regolatorio 2022 - 2025" ha previsto un PEF quadriennale (2022 - 2025) con aggiornamenti biennali (2022/2023 - 2024/2025);

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto altresì l'articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto che il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del DL "Milleproroghe" n. 228/2021 prevede che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa

corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il **comune** provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Dato atto che il decreto del ministro dell'interno del 19/04/2023 ha previsto il differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 - 2025 tiene conto:

- del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 in virtù della conferma delle tariffe approvate per l'anno 2019 consentita, per l'anno 2020, dall'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- dagli altri conguagli provenienti dai piani finanziari degli anni precedenti come esposti nel pef 2022 - 2025;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30/07/2021;

Tenuto conto che i valori Kb, Kc, Kd di cui al D.P.R. 158/1999 sono fissati:

1. i coefficienti Kb in misura pari al valore minimo stabilito dalla tabella 2 del citato D.P.R. 158/1999;
2. i coefficienti Kc e Kd in misura pari al valore minimo stabilito dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 per le categorie 5, 16, 17, 18, 19, 20 ed in misura pari al valore medio per le rimanenti;
3. la ripartizione tra le utenze domestiche e non domestiche dei quantitativi di rifiuti da smaltire è stato effettuato sulla base dell'incidenza della produzione media di rifiuti attribuibile alle due macrocategorie sul totale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente aggiornato in base alla proiezione di produzione di rifiuti dell'anno in corso. A tal fine sono stati utilizzati per le categorie non domestiche i coefficienti di produzione KD kg/m² min indicati dal DPR 158/1999 che misurano la produzione media di rifiuti in peso per unità di superficie per ciascuna categoria di utenza non domestica e per differenza ottenuta la produzione attribuibile a quelle domestiche;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 10% per cento;

VISTO l'art. 29 del vigente regolamento comunale del tributo il quale stabilisce per il versamento della tassa le seguente modalità:

<<Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati... il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza almeno bimestrale, o in unica soluzione entrola prima rata di scadenza del tributo>>;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del DL "Milleproroghe" n. 228/2021 prevede che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
- con Decreto 20 luglio 2021 del ministero dell'Economia e Finanze sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;
- l'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020 ha disposto che, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate (n. 5/E del 18/01/2021). La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Cosenza sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto, inoltre, per gli immobili posseduti in Italia da soggetti titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia non residenti nel territorio dello Stato ma nello Stato estero che eroga la prestazione (art. 1 comma 48 della L. n. 178/2020), la TARI, sulla base di idonea denuncia, è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'area finanziaria/tributi;

Ritenuto di approvare le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), sulla base:

- delle disposizioni normative vigenti e del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera del C.C. n. 12 del 30/07/2021;
- **dei costi indicati nel piano finanziario 2022 – 2025, annualità 2023**, approvato/validato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, e che tali costi devono essere in ogni caso coperti integralmente con la TARI;

Visto i prospetti delle tariffe distinte per singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche (**allegato A e B**) e ritenuto di approvarli, allegandoli alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Proposta, l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare**, per le motivazioni e con i criteri espressi in premessa, le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023:

A) Utenze domestiche

Nella misura di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della deliberazione; **Presente**

B) utenze non domestiche

Nella misura di cui all'allegato B che forma parte integrante e sostanziale della deliberazione; **Presente**

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 10%;


- 3) **Dato atto** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 - 2025 tiene conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 in virtù della conferma delle tariffe approvate per l'anno 2019 consentita, per l'anno 2020, dall'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e degli altri conguagli provenienti dai piani finanziari degli anni precedenti come esposti nel pef 2022 - 2025;
- 4) **Di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cosenza, nella misura del 5%;
- 5) **Di provvedere ad inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 6) **Di dichiarare**, con votazione separata stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO **"APPROVAZIONE DELLE
TARIFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023"** SI ESPRIME **PARERE
FAVOREVOLE** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE.

SANGINETO 12/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
DOTT.SSA ROMINA DE LUCA



TARIFE TARI ANNO 2023 UTENZE DOMESTICHE - ALLEGATO A

| CATEGORIA | NUMERO COMPONENTI | TARIFFA FISSA (€) | TARIFFA VARIABILE (€) |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| DO1 - Domestica 1 occupante | Uno | 0,7405 | 54,9955 |
| DO2 - Domestica 2 occupanti | Due | 0,8688 | 128,3229 |
| DO3 - Domestica 3 occupanti | Tre | 0,9873 | 164,9866 |
| DO4 - Domestica 4 occupanti | Quattro | 1,0663 | 201,6503 |
| DO5 - Domestica 5 occupanti | Cinque | 1,0959 | 265,8117 |
| DO6 - Domestica 6 occupanti | Sei o più | 1,0861 | 311,6413 |

TARIFE TARI ANNO 2023 UTENZE NON DOMESTICHE - ALLEGATO B

| CATEGORIA | TARIFFA FISSA (€) | TARIFFA VARIABILE (€) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| N 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,2285 | 0,502 |
| N 2 - Campeggi, distributori carburanti | 0,4407 | 0,5825 |
| N 3 - Stabilimenti balneari | 0,5303 | 0,7008 |
| N 4 - Esposizioni, autosaloni, magazzini e locali deposito att. p. mod | 0,3212 | 0,4236 |
| N 5 - Alberghi con ristorante | 0,7543 | 1,0039 |
| N 6 - Alberghi senza ristorante | 0,6871 | 0,9137 |
| N 7 - Case di cura e riposo, strutture socio-assistenziali e simili | 0,7842 | 1,0332 |
| N 8 - Uffici, agenzie, studi professionali | 0,7319 | 0,9667 |
| N 9 - Banche ed istituti di credito | 0,301 | 0,6665 |
| N 10 - Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 0,7842 | 1,0399 |
| N 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 0,9485 | 2,5147 |
| N 12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere | 0,6871 | 0,9126 |
| N 13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,8813 | 1,1684 |
| N 14 - Attività industriali con capannoni di produzione | 0,478 | 0,6287 |
| N 15 - Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,605 | 0,8033 |
| N 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 4,1377 | 5,4914 |
| N 17 - Bar, caffè, Pasticceria | 3,2713 | 4,3377 |
| N 18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 0,4257 | 0,5633 |
| N 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,1928 | 2,6661 |
| N 20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 0,2539 | 0,338 |
| N 21 - Discoteche, night club | 1,0382 | 1,3734 |

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE LETTA, APPROVATA E SOTTOSCRITTA.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. LORENZO GAGLIARDI

IL SINDACO

F.TO Avv. Michele GUARDIA



LA PRESENTE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E SI RILASCIAM PER USO AMMINISTRATIVO E DI UFFICIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO PER 15 (QUINDICI) GIORNI CONSECUTIVI A PARTIRE DALLA DATA ODIERNA COME PRESCRITTO DALL'ART. 124, CO 1, D. LGS 267/2000.

Dalla Sede Comunale, 7-06-23

IL DIPENDENTE ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE, CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL =====

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co 4, D. Lgs. 267/2000)

IL DIPENDENTE ADDETTO

